



# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

ORIGINALE

Registro Generale n. 67

ORDINANZA N. 9 DEL 08-03-2017

Ufficio: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: CHIUSURA VIA SAN SILVESTRO INCROCIO VIA S. ANTONIO PER ALLACCIO IDRICO PREVISTA PER IL 10.03.2017 DALLE ORE 08.00 ALLE 18.00.**

## II RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

- Vista la richiesta prot. 3872 del 08.03.2017 prodotta dalla signora Carloni Luigina nata a Montereale il 13.3.1967 e residente a Pizzoli in via San Silvestro n. 74, con la quale si chiede che venga vietato il transito veicolare in via San Silvestro – incrocio con via S. Antonio, per lavori di allacciamento idrico prevista per il giorno 10.03.2017 dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- Constatato che non vi è intralcio alla circolazione stradale in quanto esistono percorsi alternativi;
- Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area prot. 5946 del 28.7.2015;
- Vista l'autorizzazione alla manomissione della sede stradale, rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale;
- Ritenuto dover provvedere al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;

## ORDINA

Il divieto di transito veicolare in via San Silvestro incrocio con via San Antonio, prevista per il giorno 10.03.2017 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e comunque fino ad ultimazione lavori.

## DISPONE

Il provvedimento sia reso noto agli utenti mediante l'installazione in loco di idonea segnaletica stradale a cura dell'ufficio tecnico comunale.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

## AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Responsabile del Procedimento  
Mariella Mancini

Il Responsabile dell'Area Vigilanza  
Geom. Fabrizio IOANNUCCI